



C.C. N.10 del 24/04/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto parzialmente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 17/03/2014 relativa all'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la facoltà di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 88.750,00
Cura del verde pubblico	€ 9.168,70
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 102.850,00
Sgombero neve	€ 10.500,00
Servizi di polizia locale	€ 36.128,50
Videosorveglianza	€ 3.233,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 556,60
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 3.000,00
Anagrafe	€ 63.650,00
<b>Totale servizi indivisibili</b>	<b>€ 317.836,80</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal Servizio Entrate Tributarie che qui si allega, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune rispetto al regime delineato dal D.P.R. 158/99 possono riguardare molteplici aspetti, in generale, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

**CONSIDERATO** peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana*



amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO** che le tariffe calcolate rigidamente con i coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, poiché tali attività ricoprono un importante ruolo sotto l'aspetto dell'aggregazione sociale oltre che uno dei principali elementi dell'economia comunale;

**RITENUTO** quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, accordabili sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dello specifico articolo denominato "Tributo giornaliero di smaltimento" del Regolamento TARI approvato in questa seduta, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente

#### UTENZE DOMESTICHE

comp.n.f.	Tariffa parte fissa al mq.	Tariffa parte variabile per componente nucleo
1	0,33692	44,11423
2	0,39307	83,81703
3	0,43318	132,34268
4	0,46527	161,75216

5	0,49736	213,21876
6 e magg	0,52142	249,98062

UTENZE PRODUTTIVE

		Tariffa parte fisse al mq.	Tariffa parte variabile per tipologia attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06637	0,48855
2	Campeggi, distributori carburanti	0,13897	1,03536
3	Stabilimenti balneari	0,07882	0,58439
4	Esposizioni, autosaloni	0,06222	0,46976
5	Alberghi con ristorante	0,22193	1,65169
6	Alberghi senza ristorante	0,16593	1,23078
7	Case di cura e riposo	0,19704	1,46942
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,20741	1,54271
9	Banche ed istituti di credito	0,11408	0,84558
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18045	1,33601
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,22193	1,65357
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14934	1,10864
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19082	1,41869
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,08919	0,65767
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11408	0,84558
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,00388	3,72711
17	Bar, caffè, pasticceria	0,75499	2,80167
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,36505	2,71148
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31942	2,36573

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,25693	9,34267
21	Discoteche, night club	0,21571	1,60847

**Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde** € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva così come previsto dal Regolamento T.A.R.I. approvato nell'odierna seduta;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TASI possessore</b>	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TARI possessore</b>	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015
<b>TASI occupante</b>	Acconto	16 luglio 2014
	Saldo	16 novembre 2014
<b>TARI occupante</b>	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati nell'odierna seduta;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.3 c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

## DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di 200,00
2. di equiparare In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 e così come previsto dall'apposito articolo "estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali" del Regolamento comunale sull'imposta municipale propria adottato nell'odierna seduta:

- l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone:

l'azzeramento dell'aliquota della TASI per le aree fabbricabili ed i fabbricati strumentali all'attività agricola così come individuati ai sensi della vigente normativa;

la non applicazione delle possibili riduzioni previste in sede regolamentare

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,2 per mille

2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta dai soggetti passivi titolari dei diritti reali così come definiti dal Regolamento Tasi approvato in questa seduta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo - l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI:

€ 50 detrazione per abitazione principale;

La detrazione di € 50 è maggiorata di € 25 per ciascun figlio di età non superiore a 20 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 53,49 per cento.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal Servizio Entrate Tributarie qui allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

comp.n.f.	Tariffa parte fissa al mq.	Tariffa parte variabile per componente nucleo
1	0,33692	44,11423
2	0,39307	83,81703
3	0,43318	132,34268
4	0,46527	161,75216
5	0,49736	213,21876
6 e magg	0,52142	249,98062

UTENZE PRODUTTIVE

		Tariffa parte fisse al mq.	Tariffa parte variabile per tipologia attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06637	0,48855
2	Campeggi, distributori carburanti	0,13897	1,03536
3	Stabilimenti balneari	0,07882	0,58439
4	Esposizioni, autosaloni	0,06222	0,46976
5	Alberghi con ristorante	0,22193	1,65169
6	Alberghi senza ristorante	0,16593	1,23078
7	Case di cura e riposo	0,19704	1,46942
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,20741	1,54271
9	Banche ed istituti di credito	0,11408	0,84558
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18045	1,33601
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,22193	1,65357
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14934	1,10864
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19082	1,41869
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,08919	0,65767
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11408	0,84558
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,00388	3,72711
17	Bar, caffè, pasticceria	0,75499	2,80167
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,36505	2,71148
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31942	2,36573
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,25693	9,34267
21	Discoteche, night club	0,21571	1,60847



**Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde** € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva così come previsto dal Regolamento T.A.R.I. approvato nell'odierna seduta;

3. **Utenze soggette a tariffa giornaliera** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
4. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le riduzioni così come previste ed analiticamente dai puntuali articoli del regolamento TARI approvato nella medesima seduta.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TASI possessore</b>	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TARI possessore</b>	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015
<b>TASI occupante</b>	Acconto	16 luglio 2014
	Saldo	16 novembre 2014
<b>TARI occupante</b>	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
  - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
  - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse motivazioni che sono alla base dell'approvazione del suddetto Bilancio, cui si

fa rimando;

C.C. N.10 del 24/04/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

## PARERI

- Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
- Ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Ai sensi dell'art.3 D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta rag. PAOLA BORRA, Responsabile del Servizio competente sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

18/04/2014

(rag. Paola Borra)

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta rag. PRIMORINA TONIN, Responsabile del Servizio esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

17/04/2014

(rag. Primorina Tonin)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art.3 c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese

### DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

- Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to:ZERBOLA ANNA MARIA

Il Segretario Comunale  
F.to:dott. Roberto Carenzo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. REGISTRO PUBBLICAZIONI \_

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici

Giorni consecutivi a partire dal 05/05/2014

- Nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)

Cerrione, 05/05/2014

Il Segretario Comunale  
dott. Roberto Carenzo

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art.134.

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

In data

Cerrione, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Roberto Carenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Cerrione, li05/05/2014IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Roberto Carenzo